

COMUNE DI ASSORO
Libero Consorzio Comunale di Enna



**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONA
DISABILE PRIVA DI SUPPORTO FAMILIARE MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DEI
VOUCHER DI SERVIZIO -PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023**

ESENTE DA BOLLO
Ex art. 17 D. L. vo 460/97

In esecuzione alla Delibera di G.M. n. 130 del 07/12/2022
Impegno di spesa Determina n. 1121 del 23/12/2022

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di dicembre

TRA

L'Amministrazione Comunale di Assoro codice fiscale 000524230866, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale", per la quale interviene la Dott.ssa Maria Ruffetto nella qualità di Dirigente del I° Settore, autorizzata alla stipula della presente convenzione con deliberazione di Giunta Municipale n. 130 del 07/12/2022, immediatamente esecutiva;

E

la Sig.ra D'Assoro Filippa nata ad Assoro il 24/09/1955 nella qualità di legale rappresentante dell'Istituzione Assistenziale Cooperativa Sociale "Obiettivo Domani – a.r.l o.n.l.u.s. " d'ora in avanti designata con il termine "Ente" con sede in Assoro, via S. Allende, 4 iscritto all'albo regionale n.861 ex art. 26, legge regionale n. 22/86, tipologia assistenza domiciliare, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali Decreto n. 1378 del 11/09/1997, iscritta all'Albo distrettuale aggiornato con determina dirigenziale n.1126 del 29/11/2022 dei soggetti accreditati – sezione inabili, per svolgere il servizio di Assistenza Domiciliare a persona disabile priva di supporto familiare mediante l'utilizzazione dei "Voucher di Servizio" che ha liberamente scelto la predetta Istituzione Assistenziale denominata Cooperativa Sociale "Obiettivo Domani –a.r.l o.n.l.u.s. ".

PREMESSO

- che il Comune di Assoro intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di persone disabili prive di supporto in stato di ridotta o non autosufficienza, il Comune intende assicurare una dignitosa condizione di vita, consentendo loro di rimanere nel contesto socio-ambientale di appartenenza;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, oltre che di valore etico, inducono il Comune ad attuare il servizio di assistenza domiciliare a persona disabile priva di supporto familiare mediante l'utilizzazione dei "Voucher di Servizio" che potranno essere spesi presso una delle Istituzioni Assistenziali iscritta all'albo regionale ex legge 22/86 (tipologia assistenza domiciliare disabili) e accreditate presso il Distretto D/21 di Agira;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lettera "C", della legge regionale nr. 22/86, nella legge nr. 142/90, capo VIII e nella legge regionale nr. 48/91, art. 1, comma I, lettera "e", atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto della convenzione – prestazioni

L'Ente come sopra rappresentato si impegna ad eseguire il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale, mediante l'erogazione di prestazioni tra quelle di seguito elencate, per n. 5 ore e 30 minuti settimanali per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023:

- Aiuto domestico
- Disbrigo delle pratiche,
- Igiene e cura della persona,
- Preparazione dei pasti a domicilio,
- Stireria e lavanderia a domicilio,

Tali prestazioni sono individuate nel Piano Personalizzato trasmesso all'Ente dal Servizio sociale comunale.

ART. 2

Personale

L'Ente presta il servizio attraverso i propri soci lavoratori e i dipendenti, adeguatamente qualificati, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal comune nell'attuare il servizio.

Al fine di assicurare la qualità del servizio e di garantire consolidati rapporti affettivo-relazionali con l'utente, l'Ente impiegherà personale fornito di esperienza consolidata nel campo dell'assistenza domiciliare.

Dovrà rispettare gli standard regionali in merito al rapporto utente/operatore (D.P.R.S. 29 giugno 1988), secondo le prestazioni da assicurare in base alle esigenze rilevate. Metterà quindi a disposizione del servizio di assistenza domiciliare gli operatori OSA.

ART. 3

Mansioni

Le figure impegnate per il presente servizio di assistenza domiciliare devono attenersi alle specifiche mansioni che qui di seguito si riportano.

1. Assistente domiciliare – OSA-

- Aiuta nella attività della persona su se stessa (alzarsi dal letto e mettersi a letto, recarsi in bagno, vestirsi e svestirsi, assunzione dei pasti, deambulazione corretta; uso di accorgimenti per una giusta posizione della persona costretta a letto, uso di accorgimenti e attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare).
- Aiuta nel governo dell'alloggio e nelle attività domestiche (riordino del letto e della stanza, pulizia generale dell'alloggio e lavaggio della biancheria, rammendo, stiratura della stessa; riordino indumenti, biancheria, vestiario; cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; preparazione e/o aiuto per la preparazione dei pasti, lavaggio delle stoviglie in genere).
- Accompagna l'utente per le visite mediche, per visite ad amici e familiari, per la frequenza di centri socio-ricreativi, ecc. Cura il disbrigo di semplici pratiche, lo svolgimento di piccole mansioni, quali il ritiro di pensione, il pagamento bollette, ecc.
- Assolve al disbrigo di commissioni varie a supporto del servizio, anche in accompagnamento agli operatori e agli utenti.

ART. 4 Prescrizioni

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

Le prestazioni da eseguirsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività esonerando il comune da ogni responsabilità.

L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che il Comune ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente

L'Ente è obbligato a dare tempestiva comunicazione al Comune di qualsiasi variazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.

ART. 5 Obblighi

L'Ente si impegna ad attivare il servizio entro 24/48 ore dalla comunicazione da parte del Servizio Sociale comunale.

Si impegna, altresì, a rispettare per gli operatori impiegati i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Nel caso di inottemperanza il Comune oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative. L'Ente non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento.

L'Ente dovrà essere fornito di idoneo mezzo di trasporto, provvedere alla sua manutenzione, agli obblighi assicurativi, al rifornimento del carburante e lubrificante.

ART. 6 Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con il Comune, e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta ai compensi come appresso determinati, purché preventivamente autorizzato dal Comune.

ART. 7

Durata

La presente convenzione ha la durata dal 01/01/2023 al 31/12/2023 per le prestazioni e le ore di servizio previste nel Piano di Assistenza Individualizzato, ossia 5 ore e 30 minuti settimanali.

ART. 8

Recesso dalla convenzione

Il Comune si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione o ritardato adempimento da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, il Distretto ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia applicando una penale di €25.00 per ogni giorno di ritardato nell'adempimento del servizio.

ART. 9

Controllo e verifica dei risultati

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito:

- all' adempimento puntuale e preciso dei Piani Individualizzati predisposti dal Servizio Sociale Comunale;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti di soci lavoratori e dei dipendenti;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

L'ufficio sociale comunale competente esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro. Eventuali proposte operative formulate sulla scorta delle valutazioni degli operatori impiegati, anche per l'approntamento di nuovi programmi, saranno esaminate con il servizio comunale competente.

Eventuali proposte operative formulate dall'Ente sullo svolgimento del servizio, saranno esaminate dall'Ufficio Sociale del Comune e nessuna variazione potrà essere apportata senza il consenso dello stesso.

ART. 10

Utenti e costi

L'Ente si impegna ad assistere l'utente che lo ha scelto.

Per il suddetto servizio il Comune corrisponderà all'Ente la somma di ciascun voucher settimanale, speso dall'utente per le ore di servizio settimanale, di valore pari a €. 115,38 calcolato secondo il costo orario di € 20,97 comprensivo di spese di gestione al 12% e di I.V.A. al 5%.

La liquidazione avverrà mensilmente. L'Ente presenterà regolare fattura, firmata dal legale rappresentante dell'Ente e accompagnata dai voucher all'ufficio di servizio sociale comunale che attesterà il regolare svolgimento del servizio.

ART. 11

Validità della convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata alla sottoscrizione delle parti contraenti con l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre all'atto della sottoscrizione autenticazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni, contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili circa:

1. la denominazione del Soggetto, la ragione sociale, il rappresentante legale, – il quale deve allegare alla documentazione copia del documento d'identità, in corso di validità, ai sensi del D.P.R.445/00 e successive modificazioni ed integrazioni - la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A. ove prescritta, gli estremi dell'iscrizione a registri e/o albi previsti dalla normativa vigente, l'elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche istituzionali all'interno dell'organizzazione ;
2. gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento, di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica dell'Ente (iscrizione alla Camera di Commercio – settore di attività, attivazione dell'oggetto sociale -; Iscrizione all'albo degli Enti Ausiliari; iscrizione all'albo regionale relativamente alla tipologia del servizio...),
3. l'inesistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);
4. l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/06 (fallimento; condanne penali; ...) relativamente agli amministratori muniti del potere di rappresentanza. Detta dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa;
5. l'obbligo di comunicare, all'Ufficio Sociale del Comune, con cadenza semestrale, l'elenco completo degli operatori impegnati nel servizio;
6. il rispetto della normativa che disciplina il diritto al lavoro per i disabili da cui risulti l'ottemperanza alle norme della L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ovvero di non essere tenuto al rispetto di tali norme avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
7. l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nella L. 626/94 modificata ed integrata dal D. Lgs 81 del 9 aprile 2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
8. l'impegno a stipulare opportune polizze assicurative per la responsabilità civile, relativamente all'esecuzione dei Servizi previsti dal presente Capitolato;
9. l'adeguamento, per le cooperative, alla L. 142/01 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, con particolare riferimento all'art. 6 “Regolamento interno”;
10. inesistenza di sentenze penali di condanna, passate in giudicato, a carico del personale impiegato, e dei loro eventuali sostituti, salvo quanto previsto dalla L. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni per il re-inserimento dei soggetti svantaggiati;
11. l'impegno a rispettare le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ART. 12

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

ART. 13

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

ART. 14
Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Enna.

Assoro, lì

Il Presidente dell'Ente
Sig.ra Filippa D'Assoro

La Responsabile del I° Settore
Dott.ssa Maria Ruffetto